

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 6 giugno 2017.

**Procedure e modalità di autenticazione della navigazione
effettuata su navi battenti bandiera estera.****IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Vista la convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 10, del citato decreto legislativo che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto determina, secondo criteri di semplificazione, efficacia e funzionalità, le procedure e le modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera;

Visto l'art. 233 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

Art. 1.*Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente decreto disciplina le procedure e le modalità di autenticazione della navigazione su navi battenti bandiera estera da parte dei lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare in Italia.

Art. 2.*Modalità di attestazione e autenticazione della
navigazione su navi estere*

1. La navigazione su navi battenti bandiera estera è attestata alternativamente da:

a) certificato di sbarco, di seguito *discharge*, vidimato dallo *special agent* designato dall'autorità di bandiera estera e autenticato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG) presso cui è depositata la firma del medesimo *special agent*;

b) documentazione dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attestante l'avvenuto versamento dei contributi dovuti per il periodo di navigazione estera;

c) legalizzazione da parte dell'ufficio consolare italiano della firma apposta sul *discharge* dall'autorità di bandiera estera, ferma restando l'applicazione degli accordi internazionali vigenti in materia di legalizzazione;

d) autentica, da parte dell'ufficio consolare italiano nella cui circoscrizione si trova il porto di sbarco del lavoratore marittimo, della firma apposta dal comandante, delegato all'uopo dall'autorità di bandiera estera, sul *discharge*. La citata autentica può essere sostituita dalla legalizzazione della firma del comandante, previa acquisizione dello specimen della medesima.

2. La legalizzazione di cui al comma 1, lettera c), è svolta dall'ufficio consolare italiano competente per:

a) il porto di sbarco del lavoratore marittimo, nel caso in cui il *discharge* è ivi vidimato;

b) il luogo di immatricolazione della nave, da cui il lavoratore marittimo è sbarcato;

c) il luogo ove ha sede l'autorità di bandiera estera che ha firmato il *discharge*.

Art. 3.*Diposizioni finanziarie*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2017

Il Ministro: DELRIO

17A04218

